



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 14/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 29/11/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/11/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.376,99, a titolo di commissioni bancarie, finanziarie e accessorie;
- gli interessi dal reclamo al soddisfo;
- le spese di lite, quantificate in € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la piena corrispondenza e coerenza del contratto con le previsioni di legge e le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo *up front* ("commissioni di attivazione", "provvigioni all'intermediario del credito" e "imposta di bollo") e *recurring* ("commissioni di gestione" e "costi di incasso rata");
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 247,50 a titolo di commissioni di gestione, secondo il criterio *pro rata temporis* applicato a 99 rate residue;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, versate a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e delle commissioni di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

intermediazione, corrispettivo dell'attività posta in essere dall'agente sino all'erogazione del finanziamento;

- di aver assunto la veste di contraente e beneficiaria delle polizze assicurative, corrispondendo il relativo premio, sicché nulla è dovuto alla cliente a tale titolo.

Svolge infine alcune riflessioni critiche nei confronti della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019, escludendo che la stessa possa avere efficacia nei rapporti orizzontali, non avendo la direttiva ivi richiamata (la n. 2008/48/CE) natura *self executing* (cita, al riguardo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019). Afferma che la direttiva in questione è stata recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto nel TUB l'art. 125 sexies, che ha delimitato, unitamente alla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia, il confine tra oneri retrocedibili e oneri non soggetti a rimborso; infatti, a differenza del sistema giuridico polacco, l'ordinamento italiano si caratterizza per avere regole chiare e ben definite, nei confronti delle quali le imprese del settore bancario e finanziario hanno riposto un legittimo affidamento, gradualmente uniformandosi agli orientamenti e alle indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia, *"anche attraverso sostanziali modifiche alle tipologie di contratti di finanziamento utilizzati"*.

Esclude la rimborsabilità dei costi di intermediazione, trattandosi di oneri relativi a prestazioni e/o servizi riconosciuti a terzi, non rientranti nella nozione di "costo totale del credito", per i quali dunque non sussisterebbe la legittimazione passiva dell'intermediario erogante.

Chiede dunque all'Arbitro di rigettare le richieste avanzate dalla ricorrente e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi effettuati a titolo di commissioni di gestione.

Con nota del 20/04/20, *"vista la sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica, nonché le precisazioni fornite dall'ABF in data 15.4.2020"*, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle repliche, chiedendo che il Collegio proceda direttamente alla definizione della controversia.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*. Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
 - *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Nella specie, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni di attivazione per il perfezionamento del finanziamento (lett. C del SECCI), perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto.

Natura parimenti *up-front* deve riconoscersi alle commissioni di intermediazione del credito (lett. E del SECCI), in quanto - come si evince dall’art. 4 - sono riferite ad attività prestata *“sino alla erogazione del prestito”* (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 2584/2020). Trattandosi di costi del credito, riportati nel contratto di finanziamento, anch’essi sono soggetti a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies TUB.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nello specifico, tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace.

Natura invece *recurring* hanno le commissioni di gestione di cui alla lett. D del SECCI, perché remunerative di attività attinenti alla durata del prestito. Il relativo rimborso però risulta già correttamente effettuato, secondo il criterio *pro rata temporis* contrattualmente stabilito.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	21
rate residue	99

TAN ▶	6,067%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	82,50%
- in proporzione alla quota	70,41%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 1.440,60	€ 1.188,50	€ 1.014,33	<input type="radio"/>		€ 1.014,33
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 300,00	€ 247,50	€ 211,23	<input type="radio"/>	€ 247,50	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. interm. credito (<i>up front</i>)	€ 1.440,60	€ 1.188,50	€ 1.014,33	<input type="radio"/>		€ 1.014,33
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.028,66
						interessi legali	si ▼

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.028,66, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS